

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/06/2020*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 26/03/2021*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2023*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

### **Indice**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Servizio di igiene urbana e gestore del servizio
Art. 2 bis	Classificazione dei rifiuti
Art. 2 ter	Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
Art. 3	Presupposto e soggetti passivi
Art. 4	Esclusioni
Art. 5	Commisurazione delle superfici
Art. 6	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 7	Determinazione delle tariffe
Art. 8	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario (PEF)
Art. 9	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 10	Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche
Art. 11	Esenzioni
Art. 12	Riduzioni ed agevolazioni
Art. 13	Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune
Art. 14	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 15	Denunce
Art. 16	Decorrenza della tariffa
Art. 17	Attività di controllo, accertamento e rateazioni
Art. 18	Riscossione, versamento, rimborsi e importi minimi
Art. 19	Controllo dei dati e accesso agli immobili
Art. 20	Entrata in vigore

### **Allegati**

1. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

## ***Articolo 1***

### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

## ***Articolo 2***

### ***Servizio di igiene urbana e gestore del servizio***

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, come imposto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 22/1997. Costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.
5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.
6. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune per la frazione del secco indifferenziato a partire dal 16/10/2017, consente di applicare la tariffa puntuale secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.
7. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consente la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a transponder: l'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati dal singolo contribuente (esempio sacchi e/o contenitori di diverse capacità). Il codice RFID viene associato ad ogni singola utenza. Mediante un lettore RFID, posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il

conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione dei rifiuti conferiti, sono automatizzate. La quantità prodotta da ogni singola utenza viene calcolata in base al numero di sacchi conferiti, la cui tariffa unitaria viene dettagliata nel piano finanziario e indicata nella delibera di approvazione del piano tariffario.

8. Il gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune (servizi ecologia e tributi) i dati di raccolta dei sacchi e dei contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

### *Articolo 2 bis* *Classificazione dei rifiuti*

1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
  - c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
  - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
  - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
  - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
  - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
  - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

**Articolo 2 ter**  
**Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, ad esclusione del rifiuto secco indifferenziato, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. L'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, per cui per l'anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, mentre per l'anno 2021 l'utenza rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale.
3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
  - a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
  - b. copia del contratto con l'operatore privato;
  - c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
6. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.
7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

**Articolo 3**  
**Presupposto e soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune

e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
5. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### ***Articolo 4*** ***Esclusioni***

1. Non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b. cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili di superficie inferiore od uguale a 10 mq (consistenza catastale);
  - c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
  - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi
  - e. dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - f. le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli, a condizione che dette aree siano chiaramente identificate.
2. Non sono altresì soggetti a tariffa:
  - a. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette circostanze si sono verificate, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.
5. Nella determinazione della superficie soggetta a tassazione non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

- a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali e soltanto per la parte occupata dagli impianti,
  - b. le superfici occupate da macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni incluso il perimetro di lavorazione, nonché magazzini e depositi (adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti); di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
  - c. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti speciali e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
  - d. le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
  - e. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;
  - f. le superfici dei capannoni industriali di produzione, individuati nella categoria n. 20 delle utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999, in quanto non inclusi nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116/2020.
6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali. Tale dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette circostanze si sono verificate, deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti e l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

#### **Articolo 5** **Commisurazione delle superfici**

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è

commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998 (categorie catastali A, B, C). Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

### ***Articolo 6***

#### ***Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio***

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 20% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 20% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

### ***Articolo 7***

#### ***Determinazione delle tariffe***

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (ora Città Metropolitana).
4. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato 1 del presente regolamento.
5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta del gestore del servizio, qualora questo sia affidato interamente in appalto ad un unico gestore esterno,

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.

6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
7. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La parte fissa della tariffa è calcolata sulla base dei coefficienti Ka e Kc, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999.
9. La parte variabile della tariffa può essere suddivisa in 2 quote: TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999, e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

### **Articolo 8**

#### ***Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario (PEF)***

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF), di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
6. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato dei rifiuti o il gestore di una o alcune attività, predispone annualmente il piano finanziario (PEF), secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019/R/Rif (MTR) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
7. Il piano finanziario (PEF) è corredato da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimenti tenuta ai sensi di legge e da una relazione di accompagnamento, redatta secondo quanto indicato nell'allegato alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif di ARERA.
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, come previsto dall'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
9. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

### **Articolo 9**

#### ***Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche***

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti sia per i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, decorre dal semestre successivo. Solo nel caso di decesso di uno dei componenti il nucleo familiare la variazione del numero degli occupanti ai fini della tassazione decorre dal mese successivo all'evento.
3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.
4. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero. Per locali pertinenziali alle civili abitazioni si intendono i box utilizzati dai componenti il nucleo familiare e le cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili di superficie uguale o superiore a 11 mq. (consistenza catastale).
5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegare al D.P.R. n.158/1999.
6. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

### **Articolo 10**

#### ***Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche***

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente

svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.
5. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

### ***Articolo 11 Esenzioni***

1. Sono esenti dalla tariffa:
  - a. gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  - b. locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti e sui servizi.

### ***Articolo 12 Riduzioni ed agevolazioni***

1. Alla tariffa sono applicati, nella sua modulazione in sede della sua determinazione annuale, le riduzioni ed agevolazioni di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/1997, per quanto concretamente applicabili.
2. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/1997, è attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in sede di approvazione delle tariffe, nella misura percentuale stabilita nella delibera di Consiglio Comunale con adeguata motivazione.
3. Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, sono stabilite dal Comune come riduzione percentuale sul coefficiente di adattamento Ka di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 suddetto ed in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.

4. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/1997, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.
5. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 25%, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente. L'istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio.
6. Il Comune concede una riduzione pari al 30% della tariffa (fissa e variabile) per i seguenti casi:
  - a. contribuenti (singolo occupante oppure l'intero nucleo familiare) che risiedano o abbiano dimora abituale per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
  - b. locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche, destinate ad uso stagionale, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
7. Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa e del 30% della parte fissa della tariffa per gli immobili vuoti, ovvero immobili privi di mobili/suppellettili e utenze (gas, luce, acqua) e per gli immobili di fatto non utilizzati, ma arredati e/o con utenze allacciate (immobili a disposizione). La tariffa di riferimento per le abitazioni e i box di pertinenza è la tariffa relativa alle utenze domestiche con 1 occupante. Per le utenze non domestiche la tariffa di riferimento è la tariffa relativa ai magazzini e depositi senza vendita diretta.
8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili.
9. I box non di pertinenza, ovvero non a servizio di una civile abitazione, sono tassati come utenze non domestiche. Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa. La tariffa di riferimento è la tariffa relativa alla categoria non domestica "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

### ***Articolo 13***

#### ***Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune***

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.
2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa. L'autorizzazione di spesa non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

**Articolo 14**  
**Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per il mercato settimanale del giovedì viene stabilita un'apposita tariffa all'interno del piano tariffario, già rapportata alla particolarità del servizio e al numero dei mercati annui.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
5. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52, cifra pari al numero convenzionale di mercati annui, incluse le tre domeniche di dicembre precedenti il Natale.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa direttamente al gestore del servizio di cui all'articolo 3 del presente regolamento, o a personale comunale all'uopo incaricato, senza compilazione della denuncia. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, il gestore del servizio applicherà anche gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative disposte dall'Amministrazione comunale nel presente regolamento.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la tassa rifiuti giornaliera per le aree mercatali è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021.

**Articolo 15**  
**Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al gestore del servizio. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti dei nuclei familiari non residenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, la dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione.
4. La denuncia deve contenere:
  - a. per le persone fisiche le generalità dell'occupante, con l'indicazione del codice fiscale e della residenza;
  - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o conviventi;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, relativo scopo sociale o istituzionale, la sede legale e operativa, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e. l'indirizzo dei locali e delle aree occupate e i relativi identificativi catastali;

- f. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - g. il titolo dell'occupazione (proprietà o altro diritto reale; locazione, comodato) e i dati del proprietario;
  - h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
  6. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati. Ai sensi degli articoli 6.4 e 6.5 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif, il modello di denuncia predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
  7. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze, deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentato (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). L'abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 90 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
  8. Per gli immobili non utilizzati, ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto (privo di mobili/suppellettili e di utenze), si assume, ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
  9. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai sensi dell'articolo 6.1 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile *online*.
  10. Ai sensi dell'articolo 10.1 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif, le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile *online*.

### **Articolo 16** **Decorrenza della tariffa**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione (tardiva oppure omessa) dimostri di non

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro il termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

### ***Articolo 17***

#### ***Attività di controllo, accertamento e rateazioni***

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, il gestore del servizio, nel caso di affidamento in appalto del servizio, e gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.
2. In particolare:
  - a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.
  - b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
  - c. gli Uffici Polizia Locale e Commercio devono assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.
  - d. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrato il parziale od omesso versamento ovvero l'omessa o infedele/incompleta denuncia, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.
6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019:
  - a. fino a € 100,00 nessuna rateazione;
  - b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  - c. da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

- d. da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
  - e. da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
  - f. oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
7. Ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.
  8. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.
  9. Ai sensi dell'articolo 27 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif, ulteriore rateazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico. La singola rata dell'ulteriore rateazione non può essere inferiore a € 100,00.

### **Articolo 18**

#### ***Riscossione, versamento, rimborsi e importi minimi***

1. La tassa sui rifiuti, denominata TARI, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24).
2. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree a cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 444/R/Rif del 31/10/2019 (TITR).
3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti il 30 settembre e il 2 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto ed è determinata in misura pari al 70% della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre la seconda rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia (ora Città Metropolitana) del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 28.3 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.
8. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.
9. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento con l'indicazione della somma da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito degli

interessi e delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel precedente articolo 17 commi 4 e 5, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

11. Ai sensi dell'articolo 23 del TQRIF, di cui alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso di pagamento non sono imputati al contribuente.

### ***Articolo 19***

#### ***Controllo dei dati e accesso agli immobili***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.
2. In caso di mancato adempimento da parte dei contribuenti alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Locale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### ***Articolo 20***

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Allegato 1

TARI - CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE  
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- A                      Utenze domestiche
- A.1    Utenze domestiche con un componente
  - A.2    Utenze domestiche con due componenti
  - A.3    Utenze domestiche con tre componenti
  - A.4    Utenze domestiche con quattro componenti
  - A.5    Utenze domestiche con cinque componenti
  - A.6    Utenze domestiche con sei o più componenti
- B                      Utenze non domestiche
- B.1    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - B.2    Cinematografi e teatri
  - B.3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  - B.4    Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
  - B.5    Stabilimenti balneari
  - B.6    Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
  - B.7    Alberghi con ristorante
  - B.8    Alberghi senza ristorante
  - B.9    Case di cura e di riposo
  - B.10   Ospedali
  - B.11   Uffici e agenzie
  - B.12   Banche, istituti di credito e studi professionali
  - B.13   Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
  - B.14   Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
  - B.15   Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  - B.16   Banchi di mercato beni durevoli
  - B.17   Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  - B.18   Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  - B.19   Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - B.20   Attività industriali con capannoni di produzione
  - B.21   Attività artigianali di produzione beni specifici
  - B.22   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  - B.23   Mense, birrerie, hamburgerie
  - B.24   Bar, caffè, pasticcerie
  - B.25   Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
  - B.26   Plurilicenze alimentari e miste
  - B.27   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  - B.28   Ipermercati di generi misti
  - B.29   Banchi di mercato generi alimentari
  - B.30   Discoteche, night club